CAMERA DEI DEPUTATI N. 2978

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA POPOLARE

Presentata l'8 luglio 1988

Disposizioni per la promozione dell'educazione alla sicurezza stradale nelle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'Automobile Club d'Italia, adempiendo ad un suo preciso compito istituzionale, volto a promuovere iniziative a favore della circolazione stradale, dell'istruzione e dell'educazione degli utenti della strada, ha elaborato la presente iniziativa di legge, ai sensi dell'articolo 71, secondo comma della Costituzione.

Di fronte all'attuale carenza di interesse, in attesa di una fantomatica riforma del vigente codice della strada del 1959, l'ACI intende richiamare l'urgenza della promozione, nel nostro Paese, dell'educazione alla sicurezza stradale nelle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado.

Il pedone fanciullo, il ragazzo che sarà adulto e conducente di autoveicoli, è la principale vittima di tale inerzia perché si trova sin dalla prima età a dover vivere sulla strada, senza alcuna forma di preparazione alla prevenzione dei sinistri stradali, vero e proprio « rischio sociale » della nostra vita quotidiana.

Ogni anno, in media, i ragazzi fino a 18 anni vengono coinvolti in oltre 40.000 incidenti, con più di 800 morti e quasi 40.000 feriti ! Risalgono oramai agli anni 1970 le raccomandazioni del Consiglio d'Europa per l'educazione alla sicurezza stradale nelle scuole europee. Ma non vi è stato finora, beninteso in Italia, alcun riscontro positivo.

L'articolo 1 enuncia la promozione dell'educazione alla sicurezza stradale nelle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, con particolare riguardo alla scuola di base.

L'articolo 2, ricordando il ruolo dell'educazione alla sicurezza stradale nei vi-

genti orientamenti e programmi didattici, indica gli elementi ritenuti indispensabili per una completa preparazione, giovandosi tra l'altro di progetti all'uopo predisposti, scientificamente affidabili ed opportunamente sperimentati.

L'articolo 3 concerne il finanziamento del progetto demandandolo al Ministero del tesoro di concerto con altri Ministeri il compito di fissare annualmente la necessaria copertura.

La proposta di legge, semplice e di possibile, rapida attuazione, è affidata per l'approvazione alla sensibilità del Parlamento, per ottenere finalmente una svolta nuova e lungimirante per la prevenzione degli incidenti stradali in Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Educazione alla sicurezza stradale).

1. L'educazione alla sicurezza stradale, vista nell'ordine della programmazione educativa e didattica e nel contesto interdisciplinare ed interattivo, rispondendo a sentite esigenze dell'uomo contemporaneo, va potenziata nell'ambito dell'intervento educativo in ogni ordine e grado di scuola statale e non statale, con particolare riguardo alla scuola di base.

ART. 2.

(Princìpi della delega).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è delegato ad adottare uno o più decreti di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti saranno emanati, sentito il parere tecnico dell'ACI, in base ai seguenti princìpi e criteri:

a) l'educazione alla sicurezza stradale fa parte integrante dell'educazione morale, sociale e civica, sia per quanto concerne i vigenti orientamenti dell'attività educativa nelle materne statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, sia per quanto concerne i vigenti programmi didattici per la scuola primaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, sia per quanto concerne i programmi ministeriali per la scuola media di completamento dell'obbligo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 50; essa dovrà anche essere tenuta nella debita considerazione nella stesura dei programmi per la scuola secondaria di secondo grado;

b) i progetti didattici, articolati per le diverse classi, dovranno offrire garanzia di correttezza scientifica sia nei contenuti che nelle tecniche di insegnamento;

c) i progetti didattici verranno predisposti dall'ACI, tenuto conto delle sue positive esperienze già maturate in tale settore con i progetti di educazione alla sicurezza stradale già attivati nella scuola dell'infanzia negli anni 1982-1983 e nel primo ciclo della scuola elementare nell'anno 1987, in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dei lavori pubblici; tali progetti verranno opportunamente sperimentati e verificati. Le iniziative ritenute idonee dovranno trovare immediata applicazione in tutte le scuole dell'ordine cui esse si riferiscono;

d) l'onere economico relativo sia all'approntamento del necessario materiale didattico, sia all'organizzazione e all'attivazione dei corsi di aggiornamento o riqualificazione del personale docente, sia alla messa in atto delle necessarie fasi di sperimentazione, è a totale carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, previo concerto con il Ministero della pubblica istruzione;

e) l'educazione alla sicurezza stradale, nell'ambito della programmazione educativa e didattica, dovrà trovare adeguato spazio con un impegno, comunque, non inferiore ad una ora settimanale.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Il Ministro del tesoro apporterà, anno per anno, le opportune intregrazioni del capitolo di bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 139 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sulla base di una programmazione triennale di attività da attuarsi con piani annuali. Detta programmazione, con i relativi piani annuali di attuazione, sarà predisposta dal Ministero dei lavori pubblici sentito il Ministero della pubblica istruzione.